



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 151 del 18/12/2021

OGGETTO: DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DELL'ELENCO DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' DEL GRUPPO COMPRESI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021 AI SENSI DELL'ALLEGATO 4/4 DEL D. LGS. 118/2011

L'anno **duemilaventuno** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **08:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- l'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto sopraccitato;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 21/07/2021 è stato approvato l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo compresi nel perimetro di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato 2020 ai sensi dell'allegato 4/4/ del d. lgs. 118/2011 sulla base dei dati dei bilanci e dei rendiconti dell'esercizio 2020;

Richiamato il paragrafo 2 del principio contabile applicato del bilancio consolidato allegato al D. Lgs. 118/2011 che in merito alla definizione del gruppo amministrazione pubblica testualmente cita: *“Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal presente decreto (D. Lgs. 118/2011). La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione. Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:*

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società. Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi."

Dato atto che, ai sensi del successivo punto 3 del citato principio del bilancio consolidato, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- 1- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- 2 - gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Preso atto che gli ultimi bilanci e rendiconti approvati dalle società e dagli enti partecipati dal Comune di Porto Mantovano sono riferiti all'esercizio 2020;

Considerato che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Porto Mantovano i soggetti economici, distinti secondo le tipologie individuate dal principio contabile, di seguito evidenziati:

- 1) organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D. Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato): nessuno per il Comune di Porto Mantovano;

2) enti strumentali di cui ai punti del principio contabile del bilancio consolidato:

- 2.1 controllati dall'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D. Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende controllate dalla capogruppo: nessuno per il Comune di Porto Mantovano;

- 2.3 partecipati da un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.1 del paragrafo 2 del principio contabile sul bilancio consolidato (non di controllo), per il Comune di Porto Mantovano:

- il Consorzio Progetto Solidarietà di Mantova con una quota del 10,32%;
- l'Ente Parco regionale del Mincio con una quota del 9,07%;

3) tra le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società, tenendo presente che in fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate, ossia le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile:

- 3.1 controllate dalla capogruppo per il Comune di Porto Mantovano:

- A.S.E.P. SRL SRL detenuta al 97,81%;

- 3.2 partecipate dal Comune, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata: nessuna per il Comune di Porto Mantovano;

Preso atto che l'Ente detiene altresì le seguenti partecipazioni in enti e organismi che non rientrano nel gruppo amministrazione pubblica del Comune di Porto Mantovano:

- Enti strumentali dell'Ente: nessuno;
- nelle società di capitali partecipate di minoranza con un partecipazione inferiore al 20%

per le società non quotate e al 10% per quelle quotate:

- APAM SPA per un partecipazione del 2,97%;
- TEA SPA per un partecipazione dello 0,14% (arrotondato);
- SIEM SPA per un partecipazione del 3,32%;

dando atto che:

- la società TEA Spa nel corso del 2017 ha emesso un prestito obbligazionario non convertibile di 30 milioni di euro e di durata pari ad anni 7 sul mercato regolamentato della borsa irlandese, di conseguenza come previsto dal principio contabile, in fase di prima applicazione del decreto 118/2011, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non è stata considerata tale società quotata e

quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ed inoltre a decorrere dall'esercizio 2017, la società predispone il bilancio d'esercizio in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS), a seguito dell'emissione di strumenti finanziaria ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi stato membro dell'Unione Europea;

- le società APAM SPA, TEA SPA e SIEM SPA nelle quali il Comune ha una partecipazione inferiore al 20%, non sono affidatarie dirette di servizi pubblici locali, precisando che per quanto riguarda la società la società Aqa Mantova Srl, e prima Tea Acque Srl, partecipata dalla società TEA Spa gestisce il servizio idrico Integrato nell'area omogenea di riferimento del Comune in forza dell'affidamento dell'AATO di Mantova e non direttamente dal Comune di Porto Mantovano e inoltre TEA Acque Srl non era interamente partecipata da Enti Pubblici;

Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento ("Gruppo bilancio consolidato") nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, precisando che sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici,

dando atto che:

- ai fini dell'esclusione per irrilevanza viene considerata a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti che deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo: se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.[...]

- in ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Preso atto che con il DM dell'11 agosto 2017 sancisce che *“a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione”*;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/3/2021 di approvazione della Nota di aggiornamento del D.U.P. 2021 – 2023 con la quale, tra l'altro, veniva confermata la composizione del gruppo amministrazione pubblica e del gruppo di consolidamento propedeutico all'approvazione del Bilancio Consolidato 2020 ed allegati di cui all'art. 233 bis, del D. lgs. 267/2000, con riferimento all'ultimo bilancio approvato dagli enti con riferimento all'esercizio 2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 21/07/2021 di individuazione, ai fini della redazione del bilancio consolidato 2020, degli enti e organismi partecipati ricompresi nel gruppo amministrazione pubblica e degli enti e organismi partecipati rientranti nel perimetro di consolidamento;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 28/09/2021 di approvazione Bilancio Consolidato 2020;

Considerato che gli elenchi che individuano il G.A.P. e il perimetro di consolidamento dell'Ente sono soggetti ad aggiornamento annuo con riferimento al bilancio consolidato che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro il trenta settembre di ogni anno, salvo rinvii di legge;

Inteso che:

- occorre definire il perimetro di consolidamento ai fini della redazione del Bilancio Consolidato 2021 con l'individuazione dei soggetti che concorreranno alla stesura del bilancio consolidato per l'esercizio 2021 a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio e rendiconti riferiti all'esercizio 2021;
- il computo dell'*“irrelevanza per dati economico patrimoniali”* dovrà comunque essere fatto sui dati contabili in possesso dell'ente riferibili all'annualità 2021 per effetto dell'approvazione da parte del Comune di Porto Mantovano e degli enti e organismi partecipati rispettivamente del Rendiconto 2021 e del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021;

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dall'Ente, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4 ivi riportati, rientrano nel

“gruppo Amministrazione Pubblica” i seguenti organismi, con riferimento agli ultimi dati contabili disponibili, ossia i dati riferiti al 31.12.2020:

SOGGETTO	Totale attivo	% Su Comune	Patrimonio netto	% Su Comune	Ricavi (A)	% Su Comune
Comune di Porto Mantovano	54.878.684,42		48.117.496,28		9.211.845,83	
Soglia rilevanza del 3%	1.646.360,53		1.443.524,89		276.355,37	
A.SE.P. SRL	5.160.982,00	9,40%	3.471.581,00	7,21%	4.661.551,00	50,60%
CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	7.577.701,15	13,81%	127.651,56	0,27%	6.874.246,85	74,62%
ENTE PARCO REGIONALE DEL MINCIO	8.123.952,92	14,80%	1.733.418,46	3,60%	1.168.488,24	12,68%

Atteso che non vi sono tra gli organismi inclusi nel gruppo amministrazione pubblica gli enti e le società con percentuali inferiori al 3% per tutti gli indicatori individuati dalla vigente normativa;

Atteso inoltre che, con riferimento ai dati dell'ultimo bilancio chiuso al 31.12.2020, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti presenta un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo: secondo il principio contabile se tali sommatorie dovessero presentare un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento [...];

Verificato che, in base alle suddette soglie di irrilevanza economico/patrimoniale o all'1% di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, nel rispetto del combinato disposto del criterio della “rilevanza” ottemperato con il criterio della “significatività”, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2020 ossia all'ultimo bilancio disponibile, per le ragioni espresse in premessa:

- sono inclusi nel “perimetro di consolidamento” i seguenti enti strumentali e società partecipate:

A.SE.P. SRL
CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'
ENTE PARCO REGIONALE DEL MINCIO

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 31/2021, immediatamente esecutiva, di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023 (DUP) - Sezione strategica e sezione operativa" e s.m.i.;
- n. 77 del 28/9/2021 di approvazione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2020;

Visti:

- l'art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011 come modificato con D. Lgs. 126/2014;
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione espressi dal Responsabile del Settore Ragioneria, Tributi, Controllo di gestione e partecipate ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Porto Mantovano" con riferimento al bilancio consolidato 2021, i seguenti organismi partecipati facendo riferimento ai dati desunti dagli ultimi bilanci e rendiconti degli enti riferiti all'esercizio 2020, confermando quanto a suo tempo verificato con la D.G.C. n. 85 del 21/7/2021:

SOGGETTO	CLASSIFICAZIONE	% POSSESS O DIRETTO	% POSSESS O INDIRETT O	% POSSESS O TOTALE
A.SE.P. SRL	SOCIETA' DI CAPITALI – PARTECIPATA CONTROLLATA – SOCIETA' IN HOUSE	97,81%	---	97,81%
CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	CONSORZIO – ENTE STRUMENTALE NON DI	10,32%	---	10,32%

	CONTROLLO			
ENTE PARCO REGIONALE DEL MINCIO	ENTE STRUMENTALE NON DI CONTROLLO	9,07%	---	9,07%

2) di individuare, altresì, quali componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di Porto Mantovano con riferimento al bilancio consolidato 2021, i seguenti organismi e società partecipate facendo riferimento ai dati desunti dagli ultimi bilanci e rendiconti degli enti riferiti all’esercizio 2020, confermando quanto a suo tempo verificato con la D.G.C. n. 85 del 21/7/2021:

SOGGETTO	CLASSIFICAZIONE	% POSSESSO DIRETTO	% POSSESSO INDIRETTO	% POSSESSO TOTALE
A.SE.P. SRL	SOCIETA' DI CAPITALI – PARTECIPATA CONTROLLATA – SOCIETA' IN HOUSE	97,81%	---	97,81%
CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	CONSORZIO – ENTE STRUMENTALE NON DI CONTROLLO	10,32%	---	10,32%
ENTE PARCO REGIONALE DEL MINCIO	ENTE STRUMENTALE NON DI CONTROLLO	9,07%	---	9,07%

così riconducibili alle missioni di bilancio dell’ente:

Tipologie	Comune di Porto Mantovano			
	Entri strumentali controllati –	Enti strumentali partecipati	Società controllate e società <i>in house</i>	Società partecipate
Istituzionale e amministrativa			A.SE.P. SRL	
Cultura e istruzione			A.SE.P. SRL	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		ENTE PARCO REGIONALE DEL MINCIO	A.SE.P. SRL	
Trasporto e viabilità			A.SE.P. SRL	

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIET A'	A.SE.P. SRL	
Missioni diverse in via marginale			A.SE.P. SRL	

3) di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo con riferimento al bilancio consolidato che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro il trenta settembre di ogni annualità;

4) di dare atto che a seguito dell'approvazione dei bilanci d'esercizio al 31.12.2021 e dei Rendiconti 2021 degli enti ricompresi nel gruppo amministrazione pubblica del Comune di Porto Mantovano, o della modifica del principio contabile concernente il bilancio consolidato con esecutività già dall'approvazione del Bilancio Consolidato 2021, si provvederà, prima di procedere all'approvazione del bilancio consolidato 2021, a verificare i requisiti dei soggetti individuati nel G.A.P e nel bilancio Consolidato ed eventualmente ad aggiornare gli elenchi di cui al punto 1) e 2);

5) di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente inviato a cura del Responsabile Finanziario ai soggetti economici facenti parte del gruppo di consolidamento del Comune di Porto Mantovano;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di adempiere tempestivamente alle prescrizioni di legge;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile del servizio finanziario ;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)